



COMUNE DI CETARA

Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO IN
CONCESSIONE NEL PORTO DI CETARA

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. -- in data -----

INDICE

CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 1 - *Campo di applicazione*
- Art. 2 - *Definizioni*
- Art. 3 - *Organizzazione interna*

Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI

- Art. 4 - *Generalità*
- Art. 5 - *Ancoraggio*
- Art. 6 - *Ormeggi*
- Art. 7 - *Casi di forza maggiore, di emergenza.*

Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

- Art. 8 - *Posti di ormeggio*
- Art. 8 bis *Posti di ormeggio riservati*
- Art. 9 - *Cessione del posto di ormeggio*
- Art. 10 - *Disponibilità del posto di ormeggio*
- Art. 11 - *Posti di ormeggio di transito*
- Art. 12 - *Durata dell'ormeggio (modificato integralmente)*
- Art. 13 - *Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni*
- Art. 14 - *Inquinamenti e molestie*
- Art. 15 - *Domande per il posto d'ormeggio e Tariffe*
- Art. 16 - *Criteri di assegnazione*

Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

- Art. 17 - *Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza*
- Art. 18 - *Ispezioni*
- Art. 19 - *Assicurazione*

Capo V - SERVIZI AI PONTILI

- Art. 20 - *Servizi portuali*
- Art. 21 - *Servizi generali portuali*
- Art. 22 - *Servizi sussidiari*
- Art. 23 - *Servizi tecnici*
- Art. 24 - *Obblighi e divieti*
- Art. 25 - *Utilizzo dei proventi*
- Art. 26 - *Piano Generale degli Ormeggi*
- Art. 27 - *Adempimenti degli assegnatari*
- Art. 28 - *Responsabilità*
- Art. 29 - *Decadenza*
- Art. 30 - *Determinazione tariffe e modalità di pagamento*
- Art. 31 - *Attracco abusivo.*

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente atto disciplina l'utilizzo dei posti di ormeggio ai pontili e al tratto di banchina nel porto di Cetara in aderenza al contenuto dell'Atto di Concessione Demaniale stipulato con l'Amministrazione Regionale, ed in corso di rinnovo, e intestata al medesimo quale "Concessionario", relativa all'occupazione ed all'uso, di aree demaniali marittime e specchi acquei allo scopo di mantenere pontili galleggianti e porzione di banchina portuale per l'ormeggio di unità da diporto, come da planimetria che è parte integrante del presente atto.

Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente *regolamento*, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicura, efficiente e funzionale per gli Utenti la *struttura Portuale*, in accordo con le disposizioni vigenti.

Art. 2

Definizioni

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre Leggi e regolamenti dello Stato.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Gestore:** Il comune di Cetara o altro soggetto affidatario del servizio in forza di provvedimento comunale, che assume i diritti e gli obblighi del Concessionario ed opera nell'ambito delle direttive ricevute dal medesimo;
- b) **Concessionario:** Il Comune di Cetara, quale soggetto che, con l'atto di concessione sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione concedente e all'Autorità Marittima;
- c) **Utente:** L'assegnatario del posto di ormeggio, che abbia stipulato il relativo contratto con il Gestore o con il Concessionario, o che ne abbia altro legittimo uso; in particolare la persona fisica, giuridica o l'Ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio riservato sia nei posti in transito (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, ecc..) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino i pontili e comunque l'intera superficie demaniale in concessione;
- d) **Unità da diporto:** L'unità da diporto, secondo la definizione di cui al D. Lgs. 171/2005, fino ad una lunghezza fuori tutto (compresi tutti gli ingombri) fino a metri 12,00, ormeggiabile ai sensi del presente regolamento; la lunghezza massima, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, può essere modificata fino a mt. 15,00 con atto di Giunta Comunale. Le unità

da diporto in transito sono ormeggiabili fino ad una lunghezza massima di mt. 30,00.

- e) **Posto di ormeggio:** specchio acqueo assegnato dal Concessionario per l'ormeggio temporaneo di una unità, per un periodo fisso dell'anno, di norma dal 1/06 al 30/09. Tale periodo può essere modificato mediante delibera di Giunta Comunale con la quale vengono fissate modalità di utilizzo e tariffe.
- f) **Contratto di ormeggio:** Atto legittimante l'uso del posto di ormeggio, redatto secondo lo schema allegato (Allegato A₁);

Art. 3

Organizzazione interna

Il Gestore provvede direttamente, mediante proprio personale, in base alle indicazioni dell' Ufficio Demanio- (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione) alla gestione portuale e a tutte le attività connesse, limitatamente alla gestione dei posti di ormeggio di unità da diporto.

La gestione dei posti di ormeggio è affidata a personale del Gestore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.

Capo II - NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO AI PONTILI

Art. 4

Generalità

L'accosto ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

L'Utente, nell' eseguire tutte le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente regolamento, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al personale addetto ai pontili delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal Porto.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre suddette, in particolare per barche a motore, scooter d'acqua e wind-surf.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita di accosto ai pontili è quella minima di governo, e comunque non maggiore di 3 (tre) nodi.

Art. 5

Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e del tratto di banchina all'uopo destinato in concessione senza il permesso dell'Ufficio Locale Marittimo . Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza.

Art. 6 **Ormeggi**

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche, nel rispetto dell'assegnazione dei posti di ormeggio disposti unilateralmente dal Gestore.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, bitte, boe su catenarie, cime ecc..

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Comune o del Gestore. Il Comune (o il Gestore) provvederà a sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli utenti sono obbligati a ricoprire le casse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

Art.7 **Casi di forza maggiore, di emergenza.**

Fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale anche dal Gestore dei pontili, il Gestore stesso provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del codice della navigazione) di mettere a disposizione il personale stesso.

L' Ufficio Demanio e/o il personale addetto ai pontili si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura del personale addetto ai pontili, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui il proprietario non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione del natante, il Gestore si riserva di provvedere al recupero addebitandone tutte le spese al proprietario.

Il Concessionario è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

Capo III - ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

Art. 8 Posti di ormeggio

I pontili e le banchine all'uopo destinate consentono l'ormeggio di natanti ed imbarcazioni da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	Dimensioni massime delle unità in metri lungh.	
I	Natanti fino a 4,5 metri	
II	Unità da 4,5 mt. fino a 5 mt.	
III	Unità da 5,5 fino a 6 mt	
IV	Unità da 6 mt. Fino a 6,5	
V	Unità da 6,5 fino a 7,00	
VI	Unità da 7,00 fino a 7,5	
VII	Unità da 7,5 fino a 8,00	
VIII	Unità da 8,00 fino a 8,50	
IX	Unità da 8,50 fino a 9,00	
X	Unità da 9,00 fino a 9,50	
XI	Unità da 9,50 fino a 10,00	
XII	Unità da 10,00 fino a 10,50	
XIII	Unità da 10,50 fino a 11,00	
XIV	Unità da 11,00 fino a 11,50	
XV	Unità da 11,50 fino a 12,00	

Le unità da diporto superiori a 12.00 m e eventuali navi da diporto (superiori a 24 mt) in transito, in relazione alla loro stazza, possono essere ospitate esclusivamente presso la banchina del secondo tratto del molo di sopraflutto, quando libera da imbarcazioni da pesca, compatibilmente con le disposizioni vigenti.

Le relative tariffe sono fissate annualmente con apposito atto di Giunta Comunale. Alle imbarcazioni di larghezza superiore ai mt. 3,00 viene applicata una maggiorazione tariffaria del 20%.

L'unità da diporto ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime (12.00 m) sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza.

Tali dimensioni si intendono riferite alla lunghezza del solo scafo senza comprendere eventuali altri ingombri della imbarcazione, se smontabili (delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi ecc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca comunque ad attraccare con un'unità da diporto di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il personale addetto ai pontili si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

Sono inoltre previsti tratti di banchina e di pontile destinati alle unità da diporto in transito, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 10% del totale dei posti disponibili.

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

L'Ufficio Demanio Marittimo potrà, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale o tramite il Gestore, gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con i documenti di bordo. Il personale incaricato potrà salire a bordo e procedere alla misurazione dell'imbarcazione e alla verifica dei dati dichiarati (estremi immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione ecc.) in presenza dell'utente. Se lo scostamento tra i dati metrici riportati sull'istanza e quelli rilevati non eccede il 6% il richiedente provvederà al solo conguaglio tariffario. Nel caso in cui tale scostamento supera il 6% fino al 15% si procederà ad una sanzione di € 200,00 oltre il conguaglio tariffario. Nel caso in cui venisse riscontrata una eccedenza superiore al 15%, l'utente decadrà immediatamente dall'assegnazione del posto barca. Qualora dall'accertamento dovesse risultare una palese difformità tra i dati dichiarati in istanza e quelli rilevati, non rientranti nelle ipotesi precedenti, si procederà alla immediata rimozione del natante.

Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria è così fissato in relazione agli ingombri massimi:

- Categorie da I a VI: numero massimo di unità da diporto 73;
- Categorie da VII a XV: numero massimo di unità da diporto 22.

Qualora le aree in concessione siano oggetto di variazione, il numero massimo di imbarcazioni sarà rideterminato, con delibera di Giunta comunale, in funzione degli spazi disponibili.

Art. 8 bis

Posti di ormeggio riservati

Il Concessionario si impegna a riservare al Gestore n. 2 posti di ormeggio detti 'riservati' che il Gestore utilizzerà per l'ormeggio di proprie unità di servizio da utilizzare per le operazioni di pulizia e/o per le altre attività legate alla gestione del servizio stesso.

Art. 9

Cessione del Posto di ormeggio

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. Tale contratto di ormeggio garantisce esclusivamente il diritto ad ormeggiare l'unità ai pontili o al tratto di banchina destinata, con esclusione di qualsiasi obbligo del Comune in ordine alla custodia delle stesse unità.

L'Utente non potrà cedere a terzi il proprio posto di ormeggio se non con le modalità di seguito riportate.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore del Comune, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo per il quale la rinuncia avrà effetto; a fronte di tale rinuncia l'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme corrisposte.

Art. 10

Disponibilità del posto di ormeggio

Con la sottoscrizione del relativo contratto l'Utente acquisisce la piena disponibilità del posto temporaneo di ormeggio a lui riservato, che il Gestore dei

pontili si impegna a mantenere libero con i mezzi leciti a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dal Porto per un qualsiasi periodo di tempo.

L'utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'allontanamento dai pontili o dalle banchine per periodi superiori alle 24 ore.

Il Gestore a seguito della comunicazione da parte dell'utente dell'allontanamento temporaneo dell'unità da diporto si riserva la facoltà di utilizzare il posto di ormeggio lasciato libero nel periodo comunicato. Tuttavia, in caso anche di rientro anticipato, sarà garantito all'utente il proprio posto di ormeggio.

Il Gestore, in funzione di esigenze particolari legate alla migliore allocazione dei posti barca, potrà disporre, nel corso del periodo di gestione, l'assegnazione di altro posto di ormeggio adeguato alla tipologia di imbarcazione. In tal caso l'utente è tenuto allo spostamento della propria imbarcazione, spostamento che potrà essere effettuato anche dallo stesso personale del servizio di gestione senza nessuna comunicazione preventiva.

Gli ormeggi, anche quelli di transito di cui al successivo articolo, sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 11

Posti di ormeggio di transito

L'unità in transito, e cioè che giunge in Porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso di transito, qualora ve ne sia disponibilità.

La sosta delle unità di ormeggio in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non deve superare le 48 ore, con la possibilità di proroga per un periodo di pari durata, fatto sempre salvo la disponibilità del suddetto posto di ormeggio e sempre che esista almeno un altro ormeggio libero.

Durante tale periodo le unità da diporto sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali, in ragione delle dimensioni dell'unità e per giornata o frazione inferiore, secondo quanto determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontana dallo stesso.

Gli ormeggi delle unità in transito sono annotati in apposito registro tenuto dal personale addetto al pontile, con l'indicazione dei movimenti degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione del posto ricevuto. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

Art. 12

Durata dell'ormeggio

La sosta è consentita, di regola, per il periodo fisso di cui all'art.2. Con atto di Giunta Comunale sono disposte eventuali proroghe al periodo indicato compatibilmente con le condizioni di sicurezza dell'area portuale e per le necessarie attività manutentive da realizzare.

Per periodi di minore durata la tariffa di ormeggio, con validità minima di un mese, è calcolata in proporzione alla tariffa riferita all'intero periodo, in base alle categorie di cui all'art. 8.

Art. 13

Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Ogni unità ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve essere chiaramente identificabile. L'Utente deve perciò provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.

Art. 14 ***Inquinamenti e molestie***

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- la pesca e la balneazione, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;
- di ingombrare con oggetti, materiali tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine.

Art. 15 ***Domande per il posto d'ormeggio e Tariffe***

Gli utenti che intendano ottenere un posto di ormeggio nel porto di Cetara, con esclusione di qualsiasi onere di custodia dell'unità o di cose a bordo a carico del gestore, dovranno, successivamente alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, presentare istanza con Raccomandata A/R, o a mano al Comune di Cetara – Ufficio Demanio Marittimo- o presso la sede del Gestore - indicando la volontà di ormeggiare nello specchio acqueo all'uopo individuato, indicando l'area per la quale si richiede l'ormeggio, e corrispondendo le tariffe con le modalità determinate annualmente dalla Giunta comunale e pubblicate all'albo pretorio comunale e allegando i seguenti documenti:

- a) Fotocopia del documento di riconoscimento

- b) Dichiarazione - con assunzione di responsabilità - ai sensi del DPR 445/2000 con cui si attesti di essere residente a Cetara da più di 3 anni, e che l'unità che sarà ormeggiata è stabilmente detenuta dal richiedente a titolo di proprietà o altro idoneo titolo di godimento;
- c) Copia legale del certificato assicurativo stipulato ai sensi del decreto legislativo 209/2005, per la predetta unità ed intestato al richiedente, comprensivo di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc.;
- d) Copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
- e) Per le imbarcazioni a motore, aventi caratteristiche che prevedono l'abilitazione della patente nautica, il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda, copia della stessa, a pena di esclusione dall'assegnazione.

Non verranno considerate valide istanze compilate in modo incompleto o assunte al protocollo prima della data fissata dal bando. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o disguidi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al protocollo dell'Ente. Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal bando, saranno prese in considerazione solo in caso vi sia disponibilità di posti una volta esaurita l'eventuale lista di attesa.

Art. 16

Criteri di assegnazione

Al termine dell'iter per l'acquisizione delle richieste di assegnazione di posti di ormeggio, il Gestore, tenendo conto del piano generale di ormeggio, di cui al successivo articolo 26 provvede alla pianificazione dei posti barca assegnabili in relazione alla loro dimensioni.

L'assegnazione dei posti di ormeggio avviene con priorità ai residenti nel Comune di Cetara da più di 3 anni; per le ulteriori eventuali disponibilità, l'assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di protocollo delle domande pervenute e fino ad esaurimento dei posti.

L'Utente è tenuto ad accettare l'assegnazione del posto di ormeggio della propria unità da diporto senza nessuna riserva.

Capo IV - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 17

Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili l'Ufficio Demanio e/o il personale addetto al pontile, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata.
- Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare l'Ufficio Demanio e/o il personale addetto al pontile, nonché l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo.
- Dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio organizzato, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dall'Ufficio Demanio del comune, con la vigilanza del Gestore, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della AUTORITÀ MARITTIMA per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima.
- Non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o all'Amministrazione Comunale.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione della locale Autorità Marittima competente che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili .

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del comune in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave .

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

Art. 18 ***Ispezioni***

L'Ufficio Demanio potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

Art. 19 ***Assicurazione***

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. Il Gestore potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Capo V - SERVIZI AI PONTILI

Art. 20 ***Servizi portuali***

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune, anche attraverso terzi autorizzati ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi portuali di cui al successivo articolo.

Art. 21 ***Servizi generali portuali***

Sono servizi portuali generali:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizi igienici;
- Servizio vigilanza, h 24/24;
- Servizio antincendio e antinquinamento;

- Pulizia e mantenimento dei fondali;
- Servizio assistenza con apparato VHF sul canale 12;
- Raccolta di olii esausti e batterie;
- Video sorveglianza;
- Pubblica illuminazione

Art. 22
Servizi sussidiari

Sono servizi sussidiari:

- la somministrazione di acqua potabile ed energia elettrica.

La somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina, alle condizioni stabilite con atto di Giunta Comunale .

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione dei pontili sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

Art. 23
Servizi tecnici

Consistono nella fornitura, in misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali :

- Interventi su emergenze di eventi straordinari;
- Servizio di alaggio e varo.

Per tutte le operazioni di cui ai punti precedenti gli Utenti debbono rivolgersi di volta in volta all'Ufficio Demanio, o al Gestore a seconda del tipo di intervento richiesto, unico ente autorizzato a svolgere tali operazioni nell'ambito della Concessione.

Le modalità e le condizioni di espletamento dei predetti servizi sono fissate con apposito atto di Giunta.

Art. 24
Obblighi e divieti

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere obbligatoriamente munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi adeguate all'imbarcazione, per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni del Gestore, sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

Il numero minimo dei parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza va calcolato con la seguente formula: $n=L/2 + 1$ (dove L è la lunghezza in mt. dell'imbarcazione).

E' vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente legata o in stato di fatiscenza.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non per cause motivate e circostanziate di sicurezza e di incolumità delle imbarcazioni. L'istanza presentata dagli interessati sarà valutata dal Gestore del servizio;

L'utente non potrà ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio;

In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. I proprietari/utenti di imbarcazioni non autosvuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati al Gestore che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive imbarcazioni).

Gli utenti non residenti o che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal paese, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto che provveda per loro conto a controllare il natante in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato al Gestore previo il pagamento del servizio prestato, le cui condizioni sono fissate con atto di Giunta Comunale.

Art. 25

Utilizzo dei proventi

I proventi derivanti dalle concessioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati per:

- 1) il miglioramento dell'ufficio pontili e delle aree in concessione al Comune di Cetara;
- 2) la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio del porto di competenza del Comune;
- 3) il pagamento dei canoni demaniali marittimi;
- 4) spese di carattere sociale e per iniziative di promozione e sviluppo turistico del territorio.

Art. 26

Piano generale degli Ormeggi

L'ufficio Demanio Marittimo in relazione alle aree in concessione e all'organizzazione generale del porto in sintonia con l'Autorità Marittima Locale predispose il Piano Generale degli Ormeggi per la l'assegnazione di posti barca presso i pontili e le banchine in concessione .

Il Piano di Generale degli Ormeggi stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per categoria, dimensioni e tipologia di imbarcazione, di cui all'art. 8.

Art. 27

Adempimenti degli assegnatari

I richiedenti risultati assegnatari di posto barca provvederanno a versare i relativi importi, secondo quanto stabilito dal Bando, senza ulteriore avviso, entro le date indicate. Copia del versamento dovrà essere depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e presso il Gestore prima di effettuare l'ormeggio.

Il termini sopra indicati sono perentori. In caso di inosservanza, l'assegnatario decade dal diritto e l'assegnazione verrà rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista d'attesa.

Art. 28

Responsabilità

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità per danni, furti e sinistri nei riguardi degli assegnatari.

Parimenti il Concessionario non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e a fenomeni naturali.

Art. 29 ***Decadenza***

La decadenza della concessione è dichiarata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune previa diffida, oltre per i casi previsti dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:

- 1) Cessione a terzi del posto barca assegnato;
- 2) Gravi comportamenti all'interno del porto che provochino danni alle infrastrutture portuali ed ai natanti ormeggiati;
- 3) False dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento dell'assegnazione
- 4) Mancato versamento della tariffa di ormeggio nel termine stabilito;
- 5) Mancata presentazione del versamento della tariffa di ormeggio nel termine stabilito;
- 6) Inadempimenti degli specifici obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 30 ***Determinazione tariffe e modalità di pagamento***

La Giunta Comunale determina:

- 1) Le tariffe differenziate per la durata dell'occupazione dell'ormeggio;
- 2) Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- 3) I servizi da erogare con le relative tariffe;
- 4) Le eventuali tariffe agevolate e il loro campo di applicazione;
- 5) Ulteriori disposizioni indicate nel presente regolamento.

Art. 31 ***Attracco abusivo***

In caso di attracco non autorizzato, il natante o l'imbarcazione sarà immediatamente rimossa coattivamente a cura dell'Autorità di Polizia Locale accollando le spese di rimozione e custodia al proprietario. Inoltre ai contravventori verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista per legge.

Art. 32 ***Inosservanza e norma di rinvio***

Chiunque non osserva le norme stabilite dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D. Lgs. 171 del 2005. Per quanto non previsto, si applicano comunque le norme del Codice della navigazione ed altre norme speciali vigenti in materia.